

Procedimenti automatizzati ex art. 5 del D.P.R. 160/2010.

Istruzioni per la presentazione della SCIA.

Dal 29 marzo, secondo quanto prevede il DPR 160/2010, ha preso il via la prima fase di attuazione della nuova disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, che riguarda il “procedimento automatizzato”.

Da tale data le istanze relative alle attività produttive e soggette alla disciplina della SCIA devono essere presentate **esclusivamente** in modalità telematica.

Infatti non sarà più possibile presentare in cartaceo, neanche in caso di invio per posta o per fax, la documentazione riguardante tutte le pratiche amministrative e tecniche che riguardano l'impresa.

Le pratiche presentate in modalità tradizionale, per legge, sono irricevibili e quindi non producono alcun effetto giuridico.

Modalità di trasmissione delle pratiche al SUAP dal 29 marzo 2011:

- 1) *preferibilmente* attraverso il caricamento delle pratiche sul portale regionale - www.sardegناسuap.it – (<http://servizi.sardegناسuap.it/cittadino/infoAvvioPratica.htm>) ;
- 2) attraverso il caricamento sul portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it (e tramite questo il portale regionale: www.sardegناسuap.it (metodo consigliato))
- 3) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Loiri Porto San Paolo (suap.loiriportosanpaolo@legalmail.it) .

L'imprenditore dovrà predisporre tutta la documentazione necessaria per la presentazione della pratica di realizzazione dell'intervento e/o avvio dell'attività, scaricando la modulistica dal portale regionale (www.sardegناسuap.it), ed allegando la documentazione prevista a corredo.

Tutta la documentazione dovrà essere debitamente firmata da tutti i soggetti (imprenditore, professionisti/consulenti), che rendono le rispettive dichiarazioni con le modalità di seguito descritte.

L'imprenditore, comunque, potrà:

- 1) continuare a compilare la documentazione in formato cartaceo, consegnando la stessa al professionista/consulente o associazione di fiducia perché proceda all'acquisizione elettronica ed alla trasmissione telematica al SUAP (in questo caso l'imprenditore non avrà necessità di utilizzare la PEC e la firma digitale), ma dovrà conferire procura speciale al professionista/consulente o all'associazione di propria fiducia, con le modalità riportate sotto;
- 2) compilare la documentazione in formato elettronico e firmarla digitalmente, trasmettendola al professionista/consulente o associazione di fiducia perché proceda alla trasmissione telematica al SUAP (in questo caso l'imprenditore non avrà necessità di utilizzare la PEC ma dovrà avere un dispositivo di firma digitale) anche in questo caso, dovrà conferire procura speciale al professionista/consulente o all'associazione di propria fiducia, con le modalità riportate sotto;
- 3) compilare la documentazione in formato elettronico e firmarla digitalmente, trasmettendola tramite PEC al SUAP in una delle modalità sopra descritte (in questo caso l'imprenditore avrà necessità di utilizzare la PEC e dovrà avere un dispositivo di firma digitale).

Rimane fermo che anche gli altri soggetti incaricati di rendere dichiarazioni di conformità, professionisti/consulenti, nel caso in cui non dispongano di dispositivo di firma digitale, dovranno conferire apposita procura speciale, limitatamente alla firma digitale delle dichiarazioni, al soggetto incaricato della presentazione telematica della pratica.

Procura speciale

Per colui che intende presentare una pratica al SUAP ma privo di firma digitale e PEC, sarà sufficiente rivolgersi (come peraltro già frequentemente accade anche per le pratiche in formato cartaceo) al proprio professionista/consulente o all'associazione di categoria di propria fiducia, che siano in possesso di PEC e firma digitale, e conferire l'apposita procura speciale.

E' disponibile un modello di procura speciale sul portale regionale www.sardegناسuap.it (modello F 15)

Regime transitorio:

La riforma si applicherà a tutte le pratiche che saranno presentate a far data dal 29/03/2011.

Per le pratiche già presentate resta in vigore il regime previgente e pertanto, le eventuali integrazioni/sostituzioni documentali e gli ulteriori adempimenti a carico dell'imprenditore potranno essere presentate in formato cartaceo.